

La mancata comunicazione al padre dell'avvenuto concepimento del figlio integra gli estremi della responsabilità extracontrattuale?

di BEATRICE CANCRINI

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la pionieristica sentenza del 5 maggio 2020 n. 8459 ha affrontato una questione alquanto peculiare in merito alla responsabilità aquiliana nell'ambito dell'illecito endofamiliare, enunciando sia un principio di diritto di estrema importanza ed innovatività per quelli che sono i rapporti che vengono ad instaurarsi, al giorno d'oggi, negli alvei delle famiglie tradizionali e non, ed inoltre, trovandosi a dover decidere in maniera equa e sensibile innanzi ad un caso del tutto *sui generis* nella sfera della tutela risarcitoria *ex art. 2043 c.c.*.

La Suprema Corte, con la pronuncia in questione, ha sancito che «l'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante che tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta "non jure" che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione»¹.

Nel caso di specie, la Cassazione, però, ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità.

La responsabilità aquiliana nell'ambito endofamiliare.

Affinché tale pronuncia della Cassazione possa essere analizzata in maniera esaustiva, appare innanzitutto doveroso sottolineare come l'introduzione della tutela risarcitoria nell'alveo

¹ Cass. civ, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459.

dell'illecito endofamiliare si collochi in un contesto evolutivo socio-culturale. L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, invero, è speculare al mutamento delle consuetudini sociali, volte a far sì che «la familia diviene famiglia, intesa quale prima forma di organizzazione sociale in cui viene a svilupparsi l'individuo, che diviene portatore di diritti ed interessi, in quanto uomo/donna, prima che come marito/moglie, nonché figlio»².

Il primo mutamento drastico della concezione istituzionalistica della famiglia si ha con la riforma del 1975, con la quale finalmente la famiglia perde il suo assetto “piramidale”, al cui vertice presiedeva il marito, ovvero il *pater familias*, e diviene, invece, luogo di attuazione dei diritti e dei doveri di entrambi i coniugi, segnando una svolta epocale per quanto concerne il ruolo della donna, la quale non è più soggiogata al marito *ex lege*. La donna e l'uomo, infatti, hanno pari diritti e doveri (art. 143 c.c.) anche nella gestione della stessa della vita coniugale. A seguito della l. 19 maggio 1975, n. 151, invero, ogni decisione che riguardi la coppia e i figli viene presa di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come educare i figli, ecc.); il legislatore, dunque, compie un deciso passo verso l'attuazione dell'art. 29 Cost., secondo cui «il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

Sono le riforme degli anni Duemila, tuttavia, a segnare la vera svolta nel superamento della visione della famiglia quale istituzione tutelata dalla normativa di carattere pubblicistico. Sino ad allora, la violazione dei doveri familiari, infatti, risultava tutelata, in primo luogo, dalle norme di diritto penale, quali, ad esempio gli artt. 570 - 572 c.p. (tuttora vigenti) volti proprio a sanzionare i delitti contro l'assistenza familiare, alle quali si affiancavano anche conseguenze sul piano civilistico, ma a carattere prevalentemente istituzionalistico - pubblicistico. La tutela, invero, era prevista soltanto dalle leggi speciali del diritto di famiglia, ed era volta a prevedere sanzioni pubblicistiche, quali ad esempio la “decadenza dalla responsabilità genitoriale” prevista all'art. 330 c.c., che prima della riforma della filiazione del 2012 faceva riferimento all'ormai desueta categoria della “potestà genitoriale”. Con il cambiamento di visione della famiglia, che da luogo prettamente istituzionale diviene il luogo in cui principalmente si sviluppano i diritti soggettivi, si introduce nel nostro ordinamento una tutela di tipo privatistico,

² G. GERACI, *Illeciti endofamiliari: normativa, natura giuridica e condotte punibili (giurisprudenza e casi concreti)*, in *giuricivile.it*.

ovvero volta a garantire quei diritti soggettivi che finalmente vengono riconosciuti in capo a ciascun membro della famiglia.

È proprio a seguito di tale mutamento di modo di pensare³, dunque, che ha trovato ingresso la tutela risarcitoria nell'ipotesi di danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza di un soggetto ad un nucleo familiare, o para-familiare⁴, secondo lo schema della responsabilità aquiliana.

La giurisprudenza ha giocato un ruolo pressoché fondamentale nel favorire l'introduzione di tale strumento di tutela nel nostro ordinamento giuridico, incorporando appieno le leggi sovranazionali. La Cassazione, infatti, già nel 2005, ancor prima della svolta legislativa che si ravvisa con l'«art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (rubricata «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli») che ha introdotto, nell'ordinamento processualistico, l'art. 709-ter c.p.c. (rubricato, a sua volta, «Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni», il cui scopo è stato proprio quello di individuare le concrete modalità per risolvere le controversie «insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento»), aveva già prospettato la possibilità di prevedere la tutela risarcitoria nell'ambito dell'illecito endofamiliare.

Con la sentenza della Suprema Corte n. 9801/2005, gli ermellini, invero, hanno esplicitamente sancito che il comportamento di un coniuge che abbia costituito causa della separazione o del divorzio, sino a condurre ad una pronuncia di addebito in sede di separazione, non esclude che

³ Il pensiero innovativo che si ravvisa alla base di tale trasformazione socio-culturale va, senz'altro, riscontrato nelle opere del Professor Cesare Massimo Bianca il quale, con il suo lavoro di illustre giurista, ha ampiamente contribuito alla trasformazione normativa in merito ai rapporti tra genitori e figli, che culmina proprio nella c.d. «Riforma Bianca» che, con l'art. 2 della l. n. 219/2012, nel delegare il Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, al comma 1, lett. h), ha sancito l'«unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale». In attuazione della delega, dunque, il d. Lgs. n. 154/2013 ha operato, in tutto l'ordinamento, la sostituzione della categoria della «potestà genitoriale» con la «responsabilità genitoriale».

⁴ Così come più volte ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione che, ancor prima dell'introduzione della l. n. 76/2016, già affermava, che: «La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile anche all'interno di un'unione di fatto, purché avente le caratteristiche di serietà e stabilità, in considerazione dell'irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo» (Cass. civ., n. 15481/2013).

esso possa integrare anche gli estremi di un illecito civile⁵. La Cassazione, dunque, con tale pronuncia ha, riconosciuto un obbligo risarcitorio in capo al coniuge, che, violando uno dei doveri di cui agli artt. 143 c.c. e ss., leda un diritto costituzionalmente garantito dell'altro (nella fattispecie il diritto alla sessualità), tale, pertanto, da comportare un danno ingiusto meritevole di essere ristorato, secondo quanto statuito dagli artt. 2043 e 2059 c.c., tramite l'accertamento della sussistenza dei c.d. elementi integranti la responsabilità aquiliana: danno ingiusto, condotta colposa e/o dolosa e nesso di causalità.

Mediante la pronuncia riportata, dunque, nel 2005 la giurisprudenza ha iniziato quel processo di ampliamento categorico del danno non patrimoniale risarcibile *ex* artt. 2043 e 2059 c.c. che ha raggiunto un suo *climax* con le storiche “sentenze di San Martino”, ovvero con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, che nel negare la possibilità di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, ha stabilito che «al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione»⁶.

Nel 2008, dunque, attraverso una nuova lettura dell'art. 2059 c.c., si è giunti ad un ampliamento categoriale delle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibili che, ad oggi, non risultano più circoscritte ai casi determinati dalla legge, ovvero ai reati veri e propri o a fatti specifici (quali le condotte discriminatorie), ma si estendono a tutte le violazioni di diritti di rango costituzionale che integrano i requisiti strutturali di cui all'art. 2043 c.c. (danno ingiusto, elemento soggettivo, nesso di causalità). Oggi, pertanto, non vi è una codificazione normativa

⁵ Secondo Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801: «L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità e indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanziandosi anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. Pertanto è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l'omessa informazione, in violazione dell'obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità coeundi a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest'ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio».

⁶ Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.

delle ipotesi che possono dar luogo alla tutela risarcitoria, ma la valutazione della sussistenza degli elementi necessari ad integrare la responsabilità aquiliana è rimessa al vaglio del giudice caso per caso, il cui parametro di valutazione si basa sulla copertura costituzionale dei diritti che si intendono tutelare.

Ciò implica che, i piani di regolamentazione che l'ordinamento attualmente prevede a tutela dei membri appartenenti ad un determinato nucleo familiare debbano essere considerati diversamente ed autonomamente: da un lato le specifiche norme in materia di diritto di famiglia (separazione, addebito, provvedimenti di decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale) per la violazione degli obblighi coniugali e/o familiari; dall'altro, le norme in tema di responsabilità extracontrattuale volte a tutelare la persona e, dunque, ad imporre il risarcimento di una lesione di un diritto costituzionalmente garantito, anche nelle ipotesi in cui tale pregiudizio avvenga all'interno delle relazioni familiari.

Una stessa condotta, pertanto, può avere duplici effetti:

- a) le conseguenze tipiche previste dalle norme speciali che tutelano la famiglia: ad esempio, la violazione dei doveri coniugali che potrà suffragare la domanda di addebito della separazione;
- b) le conseguenze generali previste dal nostro ordinamento nell'ambito della responsabilità aquiliana: la stessa condotta illecita, invero, potrà dar luogo al risarcimento del danno extracontrattuale poiché violativa di diritti costituzionalmente protetti.

I diritti in questione, che si ravvisano all'interno del nucleo familiare, peraltro, trovano copertura anche a livello sovranazionale, con l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché con gli artt. 7, 14 e 24 della Carta di Nizza, assurgendo, quindi, a diritti fondamentali propri a ciascun essere umano, diritti che, infatti, sussistono e sono meritevoli di tutela anche al di là del vincolo matrimoniale (così come sancito, per l'appunto, dalle fonti transazionali).

L'illecito endofamiliare, dunque, si ravvisa in tutte le ipotesi in cui all'interno di relazioni familiari si sia verificata una lesione dei diritti della persona, quale componente della famiglia. Essendo questi diritti costituzionalmente garantiti, invero, la lesione degli stessi dà luogo ad ipotesi di risarcimento del danno secondo i parametri della responsabilità aquiliana.

L'introduzione della responsabilità civile nell'ambito endofamiliare, tuttavia, ha visto da parte della giurisprudenza un approccio stringente nel riconoscere il diritto alla tutela risarcitoria poiché lo stesso strumento di tutela potrebbe, altrimenti, essere utilizzato a scopi prettamente

economici ed utilitaristici e, dunque, contrastanti, con la *ratio* dell'illecito endofamiliare. Ad esempio, nell'ambito della violazione dei doveri familiari all'interno del rapporto coniugale, affinché venga riconosciuta la responsabilità aquiliana non è sufficiente che si ravvisi una violazione *tout-court* (che potrebbe dar luogo ad una pronuncia di addebito in sede di separazione giudiziale), ma è necessario che il giudice riscontri che la condotta illecita in questione abbia leso in maniera grave un interesse costituzionalmente protetto, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

La pronuncia della Corte di Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459.

È proprio tale approccio giurisprudenziale stringente che permea la pronuncia *de qua* (Cass. n. 8459/2020) ove la Suprema Corte, infatti, pur riconoscendo la possibilità che venga ad integrarsi un illecito extracontrattuale in caso di omessa comunicazione dell'avvenuto concepimento al padre, da parte della madre, consapevole della paternità, ha rigettato la domanda risarcitoria del padre.

La Cassazione, invero, a seguito di una puntuale analisi dei fatti di causa, stabilisce, *in primis*, che in questo caso la condotta omissiva non si iscrive «nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico preconstituito tra le parti»⁷, in quanto la madre ed il padre, non solo non risultano essere legati dal vincolo giuridico del matrimonio, ma neppure dalla stabilità del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale quale elemento qualificante della convivenza *more uxorio*, giuridicamente rilevante ai sensi della l. n.76/2016. Tra gli stessi, infatti, vi fu un unico incontro senza che seguisse non solo una convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale; la madre, peraltro, contrasse matrimonio con altra persona dalla quale ebbe prole e nell'ambito di detta famiglia è cresciuto anche il figlio il cui riconoscimento è oggetto del giudizio di merito.

Gli ermellini, inoltre, sottolineano che il danno in questione non concerne «una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori», non essendo, infatti, in questione il danno subito dal minore, ma quello subito dal genitore che non ha avuto notizia della paternità.

⁷ Cass. civ, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459.

Orbene, se si fosse trattato di una lesione del “diritto alla bigenitorialità” riferibile in via diretta al minore, sarebbe stato senz’altro configurabile il diritto al risarcimento del danno aquiliano, in quanto si tratta di un interesse superiore, riconosciuto anche a livello sovranazionale⁸, e più volte riscontrato dalla stessa Cassazione essendo la «presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambe»⁹ in funzione «dello sviluppo armonico della personalità del minore [...] influenzato dalla graduale costruzione di una precisa identità personale, di cui costituisce fattore determinante la genitorialità biologica»¹⁰.

In questo caso, tuttavia, l’interesse che viene portato all’attenzione della Corte è quello del soggetto che ha partecipato al concepimento che esprime la propria esigenza riguardo alla conoscenza che la gravidanza è a lui riferibile. Tale esigenza integra certamente una situazione giuridica di diritto soggettivo che viene riconosciuta in capo al genitore naturale, ovvero quella del “diritto all’identità personale”. Si tratta di un diritto costituzionalmente riconosciuto e protetto, in quanto, «ancorato all’art. 2 Cost. ed all’art. 30 Cost., comma 4, venendo ad esprimersi l’esplicazione della personalità dell’essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera, anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l’aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere ed a realizzare le aspirazioni del minore, nonché in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo ed affettivo con la persona generata»¹¹. Orbene, se il diritto ad avere conoscenza dell’avvenuto concepimento da parte del padre viene interpretato in tale accezione, legandolo al diritto all’identità personale, lo stesso, assurgendo a diritto costituzionalmente protetto, risulta meritevole di tutela aquiliana.

La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto, sancendo una massima di estrema importanza, che sussiste il diritto al risarcimento del danno in capo al padre che non abbia avuto informazione

⁸ Come si evince dall’art. 7 par. 1 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata a New York il 20 Novembre 1989, ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquistare una cittadinanza e, nella misura possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi».

⁹ Cass. civ., sez. VI-1, 23 settembre 2015, n. 18817 e Cass. civ., sez. I, ord. 8 aprile 2019, n. 9764.

¹⁰ Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2012, n. 23913.

¹¹ Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459.

dell'avvenuto concepimento poiché occultato da parte della donna nonostante la stessa fosse consapevole della paternità. Secondo i giudici della Cassazione, invero, si tratta, di una condotta che, pur non essendo sanzionata da alcuna norma, in quanto l'obbligo di comunicare l'avvenuto concepimento non è rinvenibile né nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale, né in quelle che prescrivono l'obbligo di denuncia della nascita (D.P.R. n. 396/2000), assurge a condotta “*non jure*”, ove non risulti giustificata da un apprezzabile interesse del nascituro. Tale condotta, dunque, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile *ex art. 2043 c.c.*, «in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”»¹².

La peculiarità della controversia in questione, tuttavia, risiede proprio nella questione del danno risarcibile che non viene ancorato dal ricorrente alla lesione del diritto all'identità genitoriale, bensì al danno da perdita di *chance*. Il ricorrente, e poi il suo erede, invero, nel corso di tutto il procedimento hanno costantemente cercato di negare la sussistenza del rapporto stesso di filiazione, eccependo, tra l'altro, la nullità delle operazioni di indagine medico-legale che hanno provato in maniera inequivocabile la sussistenza della paternità genetica in capo al ricorrente. Quest'ultimo, infatti, sussume che il danno non patrimoniale da lui subito a causa della presunta condotta illecita della madre potesse essere ricondotto all'accertamento tardivo dello status di figlio, che avrebbe, ipoteticamente cagionato un pregiudizio al padre che non ha avuto, dunque, la *chance*, o meglio l'occasione, «di poter godere nel tempo anteriore della relazione affettiva e di esercitare i compiti genitoriali»¹³. Cionondimeno, la Corte d'appello, stante la mancata prova del pregiudizio lamentato, nonché visto il comportamento processuale del padre volto addirittura a negare la propria paternità, non ha ravvisato l'esistenza del pregiudizio lamentato.

Orbene, la Cassazione ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre poiché, pur trattandosi di una condotta astrattamente ascrivibile ad un illecito aquiliano, nel caso di specie, si è rinvenuto che in realtà il padre, così come poi successivamente il suo erede, abbia sempre negato il riconoscimento, nonché la circostanza che

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

lo stesso non abbia, peraltro, né allegato e provato le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio, né le sue stesse condotte processuali siano state in alcun modo idonee a dimostrare la sua aspirazione alla genitorialità.

La Corte, in primo luogo, analizza l'aspetto dell'elemento soggettivo della condotta tenuta dalla madre che non risulta dagli elementi probatori del giudizio in questione integrare né una condotta colposa né tantomeno dolosa. In padre, infatti, non ha fornito alcun elemento di prova «in ordine alle circostanze di fatto idonee a qualificare come riprovevole il comportamento della madre naturale». Il ricorrente, d'altronde, nel corso dell'intero giudizio non è stato in grado di dedurre alcuna prova nemmeno circa l'insorgenza e la durata dei rapporti sentimentali o meno intercorsi tra lui e la donna, né tantomeno se la stessa, al momento in cui ha constatato la sussistenza della gravidanza «fosse certa o invece dubitasse di chi fosse il padre del nascituro e se in quello stesso periodo si sia intrattenuta o meno con altri uomini»¹⁴.

La Cassazione, conseguentemente, asserisce che, «avuto riguardo a tali incertezze e lacune allegatorie nella descrizione dei fatti rilevanti», la mera affermazione del ricorrente di aver dovuto, a causa di una presunta condotta illecita della madre, rinunciare a godere della relazione con il figlio subendo, quindi, un pregiudizio al proprio diritto all'identità personale, «si risolve tautologicamente nel mero vanto del diritto al risarcimento del danno, che fonda la condizione di ammissibilità dell'azione ma non assolve alla prova dei fatti costitutivi della pretesa»¹⁵.

La Corte, infatti, precisa in maniera chiara ed inequivocabile un assunto logico imprescindibile per l'introduzione della responsabilità aquiliana nell'ambito endofamiliare, ovvero che «la mera allegazione della violazione di un interesse di rilievo costituzionale non si traduce per ciò solo nel diritto al risarcimento del danno non patrimoniale». Per conforme giurisprudenza, invero, laddove «l'illecito civile non integri la fattispecie di reato, ovvero non sussista una espressa previsione normativa, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto alla compresenza di tre condizioni specifiche»¹⁶ ovvero che:

- a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
- b) la lesione dell'interesse sia grave e, dunque, l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

c) il danno non sia futile, ovvero non si tratti di meri disagi o fastidi, e neppure di presunte lesioni a diritti del tutto immaginari (come, ad esempio, il diritto alla felicità).

La compresenza di tali condizioni deve senz'altro essere provata dal soggetto presumibilmente leso il quale, dunque, affinché venga riconosciuto il proprio diritto alla tutela risarcitoria, è tenuto a fornire gli elementi probatori necessari a suffragare il pregiudizio subito a causa della violazione dell'interesse costituzionalmente rilevante, non potendosi assumere, per consolidata giurisprudenza, la sussistenza del danno *in re ipsa*¹⁷.

La Cassazione, infine, sottolinea come nel caso di specie il ricorrente non soltanto non abbia allegato alcun elemento probatorio volto a dimostrare circostanze fattuali riguardo il proprio presunto interesse alla genitorialità che avrebbe potuto suffragare un'eventuale richiesta risarcitoria, ma lo stesso, con il suo comportamento processuale ha, piuttosto, condotto il Giudice di merito a «rilevare la esistenza di elementi indiziari contrari, desunti dall'atteggiamento contestativo del riconoscimento del figlio naturale»¹⁸.

In conclusione, la peculiarità di tale significativa pronuncia giurisprudenziale sta proprio nell'approccio pragmatico e ponderato adottato dalla Cassazione che, nel vagliare la sussistenza dell'illecito civile si pone in una prospettiva equa e volta a non sottovalutare l'elemento c.d. umano che permea l'introduzione di tale strumento di tutela nell'ambito del diritto di famiglia. Il riconoscimento della tutela aquiliana nell'illecito endofamiliare, invero, non può essere ancorato ad una mera richiesta economica, ma deve essere volto, in modo inequivocabile, a tutelare un interesse superiore dell'individuo, costituzionalmente protetto e la lesione del quale abbia effettivamente arrecato un pregiudizio a colui che avanza la pretesa risarcitoria.

I giudici, pertanto, sarebbero tenuti, di volta in volta, a valutare, non solo in maniera puntuale, fattiva e circostanziata la sussistenza degli elementi integranti la responsabilità civile *ex art.* 2043 c.c. (danno ingiusto, condotta colposa e/o dolosa e nesso di causalità), ma ad attuare un'attività ermeneutica più profonda, volta a valutare non soltanto la copertura costituzionale dell'interesse leso, ma che tale lesione abbia effettivamente causato un pregiudizio alla sfera

¹⁷Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2009, n. 20684; Cass. civ., sez. VI-1, ord. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. civ., sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11269; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985; Cass. civ., Sez. VI, ord. 12 novembre 2019, n. 29206; Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2020, n. 4886; Cass. civ., sez. III, ord. 18 febbraio 2020, n. 4005.

¹⁸ Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459.

soggettiva e personale di chi auspica al risarcimento del danno. E ciò, onde evitare che uno strumento volto a tutelare proprio la sfera soggettiva e, dunque, “umana” di ciascuno, venga, invece, utilizzato per fini prettamente economici, eludendo lo scopo al quale è preposta proprio l’introduzione della responsabilità extracontrattuale nell’ambito endofamiliare, mediante la quale il nostro ordinamento si è finalmente “aperto” ad accogliere una tutela più ampia per chi ha subito lesioni non prettamente materiali: non si tratta di lesioni del corpo, ma piuttosto di pregiudizi agli affetti, ai rapporti interumani, alla realtà interna ed all’identità di ciascuno di noi.